



**PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
BICOMET S.P.A.**

INDICE

| | |
|---|----------|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 2 |
| 2. I RIFERIMENTI | 2 |
| 3. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA | 2 |
| 3.1 Segnalazione in forma scritta tramite la piattaforma “WHISTLEBLOWING 4 YOU” | 2 |
| 3.2 Segnalazione in forma scritta cartacea tramite posta | 2 |
| 3.3 Segnalazione in forma orale tramite incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza ... | 3 |
| 3.4 Soggetto a cui è affidata la gestione dei canali interni | 3 |
| 3.5 I Soggetti Segnalanti | 3 |
| 3.6 Oggetto della Segnalazione | 3 |
| 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO | 4 |
| 4.1 Obbligo di riservatezza | 4 |
| 4.2. Tutela del Segnalante | 4 |
| 4.3 Segnalazioni in male fede | 4 |
| 4.4. Misure di protezione | 5 |
| 5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | 5 |
| 5.1 Invio e ricezione della Segnalazione | 5 |
| 5.2 Accertamento preliminare della segnalazione..... | 5 |
| 5.3 Verifica e seguito della Segnalazione | 5 |
| 5.4 Segnalazioni in forma anonima | 6 |
| 5.5 Segnalazioni relative a soggetti in posizioni di conflitto di interessi | 6 |
| 5.6 Chiusura della Segnalazione | 7 |
| 6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 7 |
| 7. REPORTISTICA PERIODICA | 7 |
| 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 7 |
| 9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE..... | 8 |



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di istituire e regolare canali di segnalazione interna ai sensi della Direttiva EU 2019/1937 e del D. Lgs. 24/2023, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La presenza di tali canali di segnalazione, oltre ad adempiere a specifiche normative, contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità, nonché il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Bicomet S.p.A.

Il presente documento si pone come obiettivo di disciplinare l'iter procedurale di gestione della segnalazione (riscontro, verifica e analisi), garantendo che lo stesso avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

2. I RIFERIMENTI

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01;
- Modello organizzativo per la gestione dei dati personali (“**Modello Privacy**”);
- Sistema procedure interne;
- Codice della Privacy ex D. Lgs. 196/03 ed il Regolamento 2016/679 “GDPR” e le disposizioni normative collegate in materia di privacy;
- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

3. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Bicomet S.p.A. ha attivato i seguenti canali di Segnalazione interni che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale.

3.1 Segnalazione in forma scritta tramite la piattaforma “WHISTLEBLOWING 4 YOU”

Bicomet S.p.A. ha istituito un canale di segnalazione interna in forma scritta con **modalità informatiche** che prevedono strumenti di crittografia a garanzia dell'obbligo di riservatezza tramite la **piattaforma web “WHISTLEBLOWING 4 YOU” indirizzo:**

<https://whistleblowing4you.assoservizibrescia.it/bicometspa>

All'accesso della Piattaforma web sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per procedere all'invio di una Segnalazione anche in forma anonima tramite modulo guidato, nonché prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata ai sensi dell'art. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679.

3.2 Segnalazione in forma scritta cartacea tramite posta

La segnalazione in forma scritta può essere effettuata anche **a mezzo posta** all'indirizzo di posta ordinaria: “Bicomet S.p.A., Via Industriale, 79 - 25010 San Zeno Naviglio BS) , all'Attenzione dell' Organismo di Vigilanza”. Il plico da trasmettere deve essere così composto: 1) una busta



chiusa contenente il “*modulo per la segnalazione*”, pubblicato sul sito web della Società, e gli eventuali documenti comprovanti i fatti denunciati; 2) una busta più piccola, sigillata, contenente la sezione del “*modulo per la segnalazione*” dedicata all’identità segnalante. Entrambe le suddette buste chiuse dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “*Riservata OdV-Whistleblowing*”.

3.3. Segnalazione in forma orale tramite incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza

Il Segnalante ha inoltre la possibilità di presentare la segnalazione in forma orale richiedendo un incontro, tramite piattaforma web, all’Organismo di Vigilanza, che ricevuta la richiesta di incontro, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il Segnalante (*whistleblower*) entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la sottoscrizione.

3.4 Soggetto a cui è affidata la gestione dei canali interni

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all’**Organismo di Vigilanza** (di seguito “**O.d.V.**”), in quanto organo autonomo dotato di adeguate competenze, professionalità e formazione, nonché soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell’art. 29 e 32 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

3.5 I Soggetti Segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti legati all’attività di Bicomet, quali: dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

3.6 Oggetto della Segnalazione

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni legati all’attività di Bicomet S.p.A., nei seguenti ambiti:

- i** condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- ii** qualsiasi notizia riguardante possibili frodi, reati, illeciti o qualunque condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito dal Codice Etico e dal Modello adottati dalla Società e dalle procedure interne.

Ferme restando altre Policy o Procedure aziendali che regolano comunicazioni di dipendenti non strettamente riconducibili al peculiare ambito delle Segnalazioni, sono escluse dal perimetro della presente Procedura le segnalazioni inerenti a:



- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato sopra citato;
- c) le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- d) tematiche di security, per le quali si rimanda agli specifici canali informativi già esistenti;
- e) reclami commerciali.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

4.1 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni possono essere utilizzate da chi gestisce il canale interno esclusivamente per dare seguito alle stesse, con il divieto espresso di rivelare l'identità del Segnalante.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Anche l'identità del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è soggetta alle stesse tutele, pertanto sono riconosciute le medesime garanzie di riservatezza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

4.2. Tutela del Segnalante

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione ed è tutelata da specifiche disposizioni normative (art. 17 del D.Lgs. 24/2023), incluso ad esempio il regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

Le tutele si applicano anche ai facilitatori della segnalazione, ai colleghi di lavoro del Segnalante e alle persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e agli enti di proprietà del Segnalante.

Sono previste inoltre specifiche misure di protezione e sostegno alle persone segnalanti anche da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare il segnalante può fruire a titolo gratuito dell'assistenza e della consulenza di enti del Terzo settore pubblicati sul sito web ANAC; può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito affinché venga presi provvedimenti (vedasi artt. 18,19 del D.Lgs.24/2023).



4.3 Segnalazioni in male fede

Le tutele del paragrafo precedente ricorrono solo nel caso in cui al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della procedura.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile, anche con sentenza di primo grado, della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

4.4. Misure di protezione

La Società garantisce che i Segnalanti che agiscono in buona fede siano protetti **da ogni forma di ritorsione**. La Società non intraprenderà alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di dipendenti che hanno fatto una Segnalazione, anche se i fatti denunciati non sono provati.

Queste misure di protezione sono garantite anche ai parenti ed alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di segnalazione.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

5.1 Invio e ricezione della Segnalazione

La segnalazione deve essere inviata preferibilmente tramite la piattaforma, previa registrazione dell'utente. Al ricevimento di una Segnalazione l'organo preposto:

- entro 7 giorni lavorativi, invia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione (della prima Segnalazione).

5.2 Accertamento preliminare della segnalazione

Tutte le segnalazioni sono oggetto di accertamento preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza per:

- valutare se le informazioni ricevute rientrano nell'ambito previsto dalla presente procedura; in caso contrario viene fornito un riscontro tempestivo al segnalante e la segnalazione viene archiviata;
- valutare se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/01;
- valutare se vi sono i presupposti per procedere ad ulteriori verifiche: nel caso in cui siano necessarie eventuali integrazioni e/o chiarimenti, il segnalante può essere contattato, anche tramite



la piattaforma; in caso di mancata risposta, la segnalazione sarà archiviata fornendo un riscontro tempestivo al segnalante.

5.3 Verifica e seguito della Segnalazione

Nel caso in cui vi siano i presupposti per procedere, viene istituita una verifica interna. L'O.d.V. provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche (eventualmente anche tramite attività di audit), nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub e);
- c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- d) concordare con il Management, responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione, l'eventuale piano di azione necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- e) concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni, - ovvero riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte dei soci) e/o denunce su irregolarità contabili, controlli interni, tematiche di audit - eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- f) concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo fornitori);
- g) richiedere l'avvio, d'intesa con il Responsabile Risorse Umane, di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- h) sottoporre alla valutazione del Responsabile Risorse Umane gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati. Sarà cura del Responsabile Risorse Umane informare tempestivamente l'O.d.V. di tali provvedimenti.

5.4 Segnalazioni in forma anonima

Sono possibili segnalazioni anonime. In questi casi l'organo preposto è tenuto a gestire le Segnalazioni soltanto se le stesse contengono elementi precisi e specifici nonché prove di supporto che rendano possibile dare seguito alla Segnalazione.

5.5 Segnalazioni relative a soggetti in posizioni di conflitto di interessi

Qualora il Segnalato coincida con il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing (O.d.V.), o nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, la segnalazione sarà veicolata direttamente al Consiglio di Amministrazione che valuterà, in autonomia, la pertinenza della stessa e deciderà se procedere con la fase istruttoria. Se la segnalazione è ritenuta fondata, dovrà essere portata all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferirà dell'accaduto al Consiglio di Amministrazione di Bicomet S.p.A. Nel caso in cui il Segnalato, invece, coincida con un membro dell'O.d.V. o nel caso



in cui un membro dell'O.d.V. si trovi in una posizione di potenziale conflitto rispetto a quanto contenuto nella segnalazione, la stessa sarà valutata e gestita dai restanti membri dell'O.d.V.

5.6 Chiusura della Segnalazione

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il relativo accertamento e analisi richieda necessariamente un tempo maggiore di tre mesi, deve essere tempestivamente comunicato al segnalante, indicando i motivi ed fornendo in ogni caso aggiornamento in merito all'avanzamento dell'istruttoria e alle tempistiche di chiusura pianificate. Resta inteso che ogni Segnalazione sarà trattata in modo diligente, valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le informazioni e la documentazione correlate alla segnalazione, nonché i flussi informativi con gli enti coinvolti nella verifica, vengono gestiti e conservati solo all'interno della piattaforma, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e riservatezza e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del D. Lgs.24/2023.

Si precisa che nel caso in cui sia stata utilizzata la forma scritta cartacea tramite posta o la forma orale per effettuare la Segnalazione, è comunque possibile, previo consenso dell'interessato, procedere alla sua conservazione tramite registrazione su dispositivo idoneo oppure con resoconto dettagliato o verbalizzazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7. REPORTISTICA PERIODICA

L'Organismo di Vigilanza mantiene una reportistica generica e periodica in merito alle segnalazioni ricevute, senza informazioni dalle quali si possa anche solo desumere l'identità del segnalante e del segnalato. Tale report è trasmesso periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet della Società.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente. La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(da utilizzare per la segnalazione in forma scritta cartacea tramite posta)

Dati del segnalante (Obbligatoria)

| | |
|--|--|
| Nome e Cognome del segnalante | |
| Codice fiscale | |
| Qualifica servizio attuale | |
| Ufficio e incarico attuale | |
| Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato | |
| Ufficio e incarico all'epoca del fatto | |
| Telefono | |
| Email | |

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|--|
| Altrimenti, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti | |
|--|--|



Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita (Whistleblowing)

| | |
|---|--|
| Periodo/data in cui si è verificato il fatto | |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi) | |
| Eventuali soggetti privati coinvolti | |
| Eventuali imprese coinvolte | |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto | |
| Area/settore/ufficio a cui può essere riferito il fatto | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti | |

Descrizione del fatto:



La condotta è illecita perché:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi.